REGISTRO DI VENEZIA -5 APR. 1984

Registrato a Venezia il

Atti P.B. n° 1329

Esatte Lire 400.000=

IL DIRETTORE

Rep. n° 6393

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

CONVENZIONE

tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio "Venezia Nuova" con sede in Venezia, San Marco 3976/A, cod. fisc. 05811860583 per la concessione avente ad oggetto gli studi, le prove, le sperimentazioni e le opere aventi carattere sperimentale, preliminari ai lavori occorrenti per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1984 (millenovecentottantaquattro) addì 24 (ventiquattro) del mese di febbraio in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque, dinanzi a me dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti, con me di accordo, rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile 15.2.1913 n. 89

sono comparsi

- il dottor Francesco Casale Dirigente Superiore A.C. del Ministero dei LL.PP., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Magistrato alle Acque, nel seguito dell'atto denominato concedente,

- il signor dottor ingegner Matteo Costantino nato a Catania il 9.9.1920, domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 3976/A, Presidente del Consorzio "Venezia Nuova", autorizzato a firmare il presente atto giusta quanto risulta dal certificato della Cancelleria del Tribunale di Venezia in data 20.12.1983 che si allega al presente atto sotto la lettera [A] per formarne parte integrante e sostanziale, nel seguito dell'atto denominato concessionario

Premesso

- che nel quadro delle iniziative e degli interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, alla tutela dell'equilibrio idraulico della stessa previsto dalla Legge 16 aprile 1973 n° 171, il Ministero dei Lavori Pubblici, autorizzato specificamente con D.L. 11 gennaio 1980 n° 4, convertito con modificazioni nella Legge 10 marzo 1980 n° 56, ha

conferito l'incarico professionale dello studio delle soluzioni progettuali da adottare ad insigni professionisti i quali hanno redatto uno studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa della laguna di Venezia dalle acque alte per un importo complessivo delle opere di £. 550 miliardi oltre a £. 160 miliardi per le opere così dette a "lungo termine" (seconda fase);

- che sulla soluzione proposta, consistente nella realizzazione di una serie di almeno due sbarramenti fissi trasversali in ogni bocca interrotti da varchi di navigazione, il più interno dei quali dotato di una barriera mobile e sommergibile, si sono espressi favorevolmente sia il Comune di Venezia con ordine del giorno 22/23 febbraio 1982 sia la Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n° 19/4520 bis reso nelle adunanze del 23.9.81 e del 13.1.82;
- che sul progetto, ha altresì espresso parere favorevole il Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n° 209 reso nell'adunanza del 27 maggio 1982, con prescrizioni e raccomandazioni che recepiscono anche le osservazioni formulate dal Comune e dalla Commissione di Salvaguardia, evidenziando peraltro la necessità di realizzare

interventi preliminari di consolidamento e difesa dei luoghi, di effettuare, prima di passare alla fase esecutiva, accurate ricerche e verifiche su modelli nonchè di approfondire, in sede di progettazione esecutiva e costruttiva, lo studio della funzionalità e strutturazione delle parti mobili delle barriere;

- che inoltre il Consiglio Superiore dei LL.PP. in quel voto ha ravvisato come primaria l'esigenza di attuare, sin dalle fasi di progettazione e sperimentazioni, controlli costanti sull'ecosistema, nonchè di realizzare un complesso sistema operativo che assicuri costantemente la corretta coordinazione delle procedure di regolazione dei livelli marini, di controllo dell'equilibrio idrogeologico della laguna e della regolarità del flusso della navigazione;
- che il Ministero dei LL.PP. e per esso il Magistrato alle Acque di Venezia, dovendo pertanto procedere alla definizione degli interventi ed alla predisposizione dei servizi individuati dal Consiglio Superiore dei LL.PP. ha determinato di realizzare un primo intervento di carattere sperimentale mediante una concessione ai sensi della Legge 24/6/1929 n° 1137;

- che a tal fine, attesa la natura sperimentale dell'intervento in questione, si è ritenuto di dover procedere alla scelta diretta del concessionario, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, lett. c) della legge 8.8.1977 n. 584;
- che pertanto è stato individuato, quale concessionario, il Consorzio Venezia Nuova, che risulta particolarmente idoneo per esperienza, capacità finanziaria, apporto scientifico e culturale;
- che sono stati individuati dal Magistrato alle Acque di Venezia i contenuti di tale prima fase attuativa del programma di intervento secondo le previsioni contenute nel voto n° 209 del Consiglio Superiore dei LL.PP. ed in relazione alle necessarie verifiche e sperimentazioni;
- che si è reso disponibile altresì lo stanziamento necessario per un importo di £. 8.530.450.000;
- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di Venezia ai sensi della legge 23.12.82 n. 936 non risulta che a carico dei responsabili del concessionario, dei rispettivi familiari e conviventi sussistano procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 ovvero provvedimenti

indicati nel secondo comma nonchè negli articoli 10 ter e 10 quater della Legge 31.5.1965 n. 575.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il concedente affida al concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, ai sensi e per gli effetti della Legge 24.6.29 n° 1137, e successive modificazioni, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, il compimento degli studi teorici, delle prove su modello occorrenti per impostare il piano di interventi, la realizzazione delle opere sperimentali consistenti nella costruzione di una prima porzione di una delle dighe di sbarramento delle bocche di porto nonchè l'istituzione di un nucleo del Servizio Informativo per la raccolta ed elaborazione dei dati sul sistema lagunare e il controllo delle sue tendenze evolutive.

Art. 3

Il concessionario, ai fini della realizzazione di tale stralcio di lavori, dovrà, nel termine di 120 gg. dalla data di registrazione alla Corte dei

Conti del Decreto di approvazione della presente concessione, presentare apposito programma di intervento, comprendente:

a) il quadro di spesa, contenuto nel limite di Lire 8.530.450.000 (oltre IVA) salvo riduzioni da parte del concedente, articolato secondo i seguenti punti b), c) e d) comprensivo di imprevisti eventuale revisione prezzi nonchè degli oneri di cui alla lettera b) dell'art. 5;

b) il piano di realizzazione degli studi teorici e sperimentali: tale piano dovrà contenere le indicazioni degli studi, prove su modello, sperimentazioni in genere e rilevamenti idrografici relativi agli impianti fissi e mobili delle bocche di porto ed agli interventi complementari riguardanti anche le insulae (questi ultimi per lo studio dei riflessi che tale intervento potrebbe comportare sul futuro esercizio degli sbarramenti mobili delle bocche di porto e comunque escluso qualsiasi intervento operativo) da eseguirsi dal concessionario nel limite orientativo di £. 2.000.000.000;

c) il progetto esecutivo delle opere, aventi carattere sperimentale: l'esecuzione di tali opere dovrà comportare una spesa orientativa-

mente indicata in £. 5.530.450.000; il progetto dovrà essere corredato dal programma dei lavori, a norma dell'art. 1 della Legge 10.12.1981, n° 741;

d) il piano generale del futuro esercizio del sistema con il piano particolareggiato di un primo Nucleo del Servizio Informativo in relazione alle opere sperimentali di cui al punto precedente. L'importo relativo dovrà essere contenuto orientativamente in £. 1.000.000.000.

L'Ammministrazione concedente fin da ora rende disponibile il Centro Sperimentale di Voltabarozzo per eventuali prove su modelli fisici di carattere parziale o totale della laguna di Venezia; le modalità di utilizzazione delle attrezzature del Centro e l'ammontare delle spese relative (aree, attrezzature, manodopera, energia) a carico del concessionario, saranno definite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Centro Sperimentale anzidetto ed il Concessionario medesimo.

Il programma di intervento si renderà esecutivo dopo la formale approvazione del Presidente del Magistrato alle Acque. Il concessionario non potrà dar corso alla realizzazione degli impianti prima di aver ottenuto tale approvazione.

Art. 4

La spesa complessiva presunta dalla concessione per l'esecuzione delle opere e per ogni altro corrispettivo o rimborso da corrispondersi ammonta a £. 8.530.450.000 più IVA come per legge. L'Amministrazione concedente si riserva di aumentare o ridurre l'importo contrattuale fino al 20% e ciò in rapporto alla entità effettiva della disponibilità finanziaria da destinare al 1° stralcio esecutivo. Tale aumento o riduzione di importo potrà peraltro essere effettuata anche senza atto contrattuale suppletivo, sulla sola base di ordine di servizio senza che il concessionario abbia nulla a pretendere per effetto dell'aumento o della riduzione apportata.

Art. 5

Agli effetti della liquidazione della spesa la presente concessione è regolata come segue:

a) per la realizzazione delle opere aventi carattere sperimentale di cui all'art. 3 c) della presente convenzione l'importo da corrispondersi al concessionario sarà determinato a misura, applicando alle forniture e alle opere effettivamente eseguite i prezzi unitari risultanti dai progetti esecutivi approvati dal conceden-

te;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal concessionario per conto del concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse e imposte, in dipendenza delle funzioni ad esso demandate e comunque dal medesimo concedente preventivamente autorizzati, saranno integralmente rimborsati al concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di autorità pubbliche, ai sensi di legge;

c) le prestazioni svolte dal concessionario in attuazione della presente convenzione per gli studi e le sperimentazioni di cui al voto n° 209 del Consiglio Superiore più volte richiamato, o comunque disposte dal concedente, nonchè per progettazioni di massima ed esecutive e per direzione dei lavori, saranno compensate da parte del concedente sulla base di preventivi impostati nella perizia approvata preventivamente dal concedente;

d) per la costituzione del Servizio Informativo dell'ecosistema verrà riconosciuto al concessionario un compenso da determinarsi sulla base di preventivi di spesa appositamente e preventivamente approvati dal concedente in relazione alle esigenze del servizio ed al numero di addetti occorrenti per il relativo corretto funzionamento. Tali compensi saranno revisionati annualmente in relazione agli aumenti dei prezzi verificatisi nell'annualità precedente e con riferimento al relativo indice del costo della vita ISTAT (tavola 13-5 del bollettino mensile di statistica);

e) gli oneri ulteriori propri della funzione di concessionario e Stazione appaltante, ivi incluse spese di assistenza legale ed amministrativa presso Enti, Amministrazioni e Concessionari, assistenza al Collaudo spese generali ecc. saranno compensati con una quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui corrispettivi delle prestazioni di cui alla precedente lett. a), ivi compresi i compensi revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla precedente lett. b) saranno invece corrisposti i soli interessi legali.

Per i danni da forza maggiore sarà seguita la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063.

In particolare, agli effetti previsti dalle lett. c) e d) del presente articolo, il concessionario dovrà presentare entro il termine di cui all'art. 3, I° comma della presente concessione, apposita perizia recante i preventivi di spese, che sarà approvata dal concedente entro gg. 120 dalla data di presentazione della medesima.

I compensi dovuti in relazione ai servizi effettuati per quanto riguarda il controllo dell'ecosistema di cui alla lettera d) del presente articolo saranno revisionati annualmente secondo gli aumenti dei prezzi verificatisi nell'annualità precedente e con riferimento al relativo indice del costo della vita ISTAT (tavola 13-5 del bollettino mensile di statistica).

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere dovranno essere approvati dal concedente. Occorrendo procedere ad aggiornamenti di prezzi, si adotteranno le norme previste dalla Legge 10.12.1981 n° 741.

Per eventuali prezzi nuovi si renderà applicabile

la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 25.5.1895 n° 350.

Tali prezzi saranno soggetti alla revisione dei prezzi, secondo le norme di Legge vigenti in materie di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Ai fini dell'applicazione di dette norme resta convenuto quanto segue:

f) per il periodo di esecuzione dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al programma secondo le norme volute dalla Legge n° 741/81;

g) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno le tabelle approvate con D.M. 11.12.1978;

h) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di presentazione del relativo progetto esecutivo salvo contraria pattuizione.

I corrispettivi della presente convenzione saranno liquidati con le seguenti modalità:

i) a titolo di anticipazione, secondo norme di legge.

Il versamento dell'anticipazione è subordinato alla costituzione da parte del concessionario di fidejussione rilasciata da uno degli Istitu-

ti bancari indicati dall'art. 54, secondo comma, del R.D. 23.5.1924 n. 827, sostituito dal D.P.R. 22.5.1956, n. 653, ovvero da Imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1;

1) a titolo di acconto, l'Amministrazione erogherà le somme risultanti sulla base di certificati del competente Ufficio Operativo del Magistrato alle Acque e dei relativi stati di avanzamento, approvati o vistati dal concessionario e trasmessi al predetto Ufficio Operativo con scadenza bimestrale. Terminati i lavori si farà luogo ad un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo. In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore dei lavori e presentata dal Concessionario all'Ufficio Operativo, si farà luogo all'emissione dell'ultimo certificato di acconto.

Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le ritenute a garanzia, che saranno svincolate con le modalità ed alle condizioni di leggi vigenti.

Gli importi dovuti al concessionario ai sensi

della lett. b) del presente articolo saranno rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione da parte del concessionario medesimo della documentazione giustificativa. Gli importi dovuti al concessionario ai sensi delle lettere c) e d) del presente articolo saranno corrisposti con le seguenti modalità:

a) relativamente alla quota di progettazione, in unica soluzione entro il termine di tre mesi dalla approvazione formale del progetto esecutivo sulla base di certificazioni dell'Ufficio Operativo del Magistrato alle Acque;

b) relativamente alla quota di direzione lavori studi e sperimentazioni a rate bimestrali proporzionale all'avanzamento, previa certificazione rilasciata dall'Ufficio Operativo del Magistrato alle Acque;

c) per il servizio di controllo dell'ecosistema a rate trimestrali posticipate a partire dall'entrata in funzione dei singoli servizi, sempre sulla base di certificazioni dell'Ufficio Operativo del Magistrato alle Acque.

La percentuale fissata per gli oneri dal concessionario a norma della precedente lett. e) sarà corrisposta contestualmente a tutti i

pagamenti di cui alla lettera a).

Art. 6

Per l'affidamento dei lavori da parte del concessionario alle Imprese appaltatrici verranno osservate le seguenti disposizioni:

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte, la concessione a terzi.

Il concessionario ha facoltà di eseguire opere direttamente o tramite le Imprese consorziate anche fra loro associate, ovvero di appaltarle in parte ad Imprese con i requisiti voluti dalla Legge 10/2/1962 n° 57, nonchè di quelli dell'art. 21, secondo comma, Legge 13 settembre 1982 n° 646 e con l'osservanza delle procedure ivi previste, ferma in ogni caso la piena e solidale responsabilità del concessionario, nei confronti del concedente, per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni commesse.

Nei contratti d'appalto il concessionario dovrà in ogni caso prescrivere l'osservanza delle Leggi, dei Capitolati e delle norme richiamate nella presente convenzione, nonchè l'assunzione dell'impegno di utilizzare in via prevalente forze e risorse economiche e sociali locali.

Il concedente rimarrà comunque estraneo a tutte le

obbligazioni del concessionario nei confronti dei suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il costituito concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o indiretta, contrattuale o aquiliana del concedente.
Nel caso di appalto ad imprese estranee alle strutture del Consorzio, gli elenchi delle imprese da invitare alla gara saranno concordati dal concessionario col concedente; nel caso invece di affidamento a trattativa privata si dovrà ottenere il preventivo benestare del concedente.

Art. 7

La concessione ha la durata di anni 2 decorrenti dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente atto, esclusi i tempi di collaudo, salvo la facoltà di proroga nei casi dovuti.
Il collaudo delle opere e degli impianti afferenti al programma di interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione sarà effettuato in corso d'opera da Commissioni composte di cinque o al massimo di sette membri e nominate dal Presidente del Magistrato alle Acque. Tutti gli oneri relativi

al collaudo, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario. La Commissione potrà essere integrata da esperti di peculiare competenza senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario. In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa decurtazione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di collaudo.

Il collaudo dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data del verbale di completamento delle attività e servizi oggetto della concessione.

Con il collaudo saranno anche definite e liquidate le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le questioni non risolte.

Art. 8

Non saranno ammesse proroghe ai termini stabiliti per l'ultimazione delle opere salvo per i casi di forza maggiore o eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del concessionario, che siano riconosciuti tali dal concedente.

Per tale evenienza la proroga potrà essere concessa su domanda del concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Viene convenuto che la penale che il concessionario

è tenuto a pagare per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 7 è pari a £. 1.700.000.

Art. 9

L'esecuzione delle attività e dei servizi ricompresi nella concessione, ivi inclusa la realizzazione delle opere, si svolgeranno sotto la vigilanza del Magistrato alle Acque.

Funzionari del Magistrato alle Acque e degli Uffici operativi dipendenti dal Magistrato stesso o dell'Ufficio idrografico di detto Magistrato alle Acque avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario, nel rispetto delle esigenze del concessionario ed in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità, ritardi od interruzioni nell'attività.

Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del concessionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento del relativo incarico.

Il concessionario dovrà fornire al concedente tutti i chiarimenti tecnici, nonchè i verbali relativi alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture, quelli relativi alle prove sugli impian-

ti ed i certificati delle prove, eseguite presso laboratori autorizzati e prescritte per legge sui principali manufatti e materiali. Esso dovrà inoltre assicurare costante informativa sull'andamento dei lavori.

Il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo resta di proprietà dell'amministrazione. Copia di esso, con specifico riferimento ai dati mareografici, topografici ed idrografici in genere, comunque rilevati, verrà inviato all'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.

Art. 10

Il concessionario costituirà entro gg. 180 dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente disciplinare, un primo nucleo del Servizio Informativo, cui sarà demandato il compito di raccogliere e vagliare tutte le informazioni relative all'ambiente fisico della Laguna ed alle attività che si svolgono nel comprensorio, cooperando se opportuno anche con gli altri Enti che interagiscono nel territorio (Enti di ricerca, Amministrazioni locali, Aziende, ecc.) sì da permettere di definire le rispettive politiche di intervento nell'ambito di un quadro conoscitivo generale.

L'attività del Nucleo del Servizio Informativo si svolgerà, ai sensi dell'art. 9, sotto la sorveglianza del competente Ufficio Operativo del Magistrato alle Acque.

Art. 11

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente disciplinare sono a carico del concessionario.

Art. 12

Il concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. unico del D.P. 29.7.1948 n° 1309, presta la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata da S.I.C. S.p.A. n° 615000342 in data 17.12.82, autenticata nelle firme dal Notaio Oberti, per un importo di lire cinquecentomilioni.
La polizza fidejussoria si allega al presente atto sotto la lettera G per formarne parte integrante sostanziale.

Art. 13

Le opere previste dovranno essere eseguite nel rispetto della disciplina per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

Il progetto esecutivo sarà approvato dal Presidente del Magistrato alle Acque sentiti i Comuni di Venezia e di Chioggia per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Comitato Tecnico di Magistratura.

Il concessionario si impegna comunque a provvedere a quanto occorre per l'attuazione del progetto esecutivo delle opere ed in particolare:

a) ad eseguire le progettazioni e le verifiche conseguenti alle sperimentazioni e agli studi effettuati in conformità alle direttive del voto n° 209 del Ministero LL.PP.;

b) ad ottenere le approvazioni, le autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di enti locali, di enti pubblici e privati e di amministrazioni e di organi statali per l'esecuzione ed agibilità dell'opera, nonchè a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi;

c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata;

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo;

e) dare immediata comunicazione al concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei lavori;

f) ad osservare, alla stregua di appaltatore, e a far osservare, qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della Legge 20 marzo 1865 n° 2248 allegato F, nonchè del Capitolato Generale di Appalto dei lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo al Regolamento 25 maggio 1895 n° 350, e successive modificazioni;

g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal concedente per la corretta elaborazione delle progettazioni e conduzioni delle sperimentazioni per la buona esecuzione dei lavori;

h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso al cantiere, alla zona dei lavori e al nucleo informativo agli incaricati del concedente ed ai preposti alla vigilanza, i quali avranno la facoltà di assistere ai lavori

ed effettuare controlli;

i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza e alle operazioni connesse nonchè alle pratiche espropriative per le aree occorrenti per l'esecuzione del programma di interventi di cui alla presente convenzione;

l) di tenere a disposizione della sorveglianza da parte della concedente almeno due natanti con motore, adeguati alla navigazione in laguna o in mare.

Art. 14

Il Consorzio concessionario è obbligato:

a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei rispettivi C.C.N.L. per gli operai e gli addetti utilizzati per la realizzazione degli impianti ivi compresi gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui avrà attuazione la concessione.

Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

c) ad adottare e far adottare nella realizzazione delle opere i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare i danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) a far fronte, a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi nonchè ad ogni altro conseguente onere, non espressamente posti a carico del concedente dalla presente convenzione.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per quanto previsto nel presente articolo nonchè per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al concessionario ed ai propri dipendenti nella realizzazione delle opere per l'esecuzione della concessione, per qualsiasi causa.

Art. 15

Il Magistrato alle Acque si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento, varianti qualita-

tive o quantitative delle opere che ritenesse opportune nel rispetto della originaria impostazione e fisionomia del progetto e con i limiti e modalità e compensi di cui agli artt.13 e 14 del Capitolato Generale 16/7/62 n° 1063.

In tal caso, il concessionario non avrà diritto a particolari compensi all'infuori del pagamento ai prezzi in elenco, sia delle opere eventualmente già eseguite e delle forniture già approvvigionate o impegnate e da modificare, sia dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

Art. 16

L'Amministrazione si riserva di revocare la presente concessione anche prima della scadenza del periodo di validità della stessa prevista nel precedente articolo 7 qualora emerga che i risultati conseguiti nella esecuzione delle opere e degli impianti siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate per la realizzazione degli obbiettivi indicati nella presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione mediante il pagamento al concessionario dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e delle quote di spettanza del concessionario medesimo in proporzione dei lavori, dei materiali anzidetti e dell'indennizzo sui lavori non eseguiti, nei consueti limiti dei quattro quinti.

In caso di revoca si procederà alla risoluzione dei rapporti insorti mediante arbitrato con collegio costituito come previsto dal Capitolato Generale di Appalto 1063/62.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti faranno espresso riferimento al Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 10.12.1981, n. 741, in quanto applicabili, nonchè a quelle vigenti dalla legge 20.3.1865, n. 2248 allegato F.

Art. 18

Ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e

dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva approvazione da parte del concedente a pena di decadenza della concessione.

La responsabilità per ogni obbligo assunto per la presente convenzione è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio.

Art. 19

Tutte le controversie tra la concedente ed il concessionario così durante la esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, sono deferite esclusivamente al giudizio di un Collegio composto da cinque Arbitri nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 20

La presente convenzione, mentre impegna il concessionario fin dal momento della sottoscrizione, sarà obbligatoria per il concedente solo dopo le prescritte approvazioni.

Al presente atto, per formare parte integrante e sostanziale si allegano i seguenti documenti ed elaborati:

1) sotto la lettera "A" gli atti relativi al Consorzio Venezia Nuova;

2) sotto la lettera "B" copia del voto n. 209 del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 25.5.1982;

3) sotto la lettera "C" la presidenziale di incarico;

4) sotto la lettera "D" la domanda del concessionario;

5) sotto la lettera "E" la lettera del concessionario del 10 settembre 1983;

6) certificato della Cancelleria del Tribunale (sotto la lettera "F");

7) polizza fidejussoria in copia (sotto la lettera "G") e relativo atto confermativo.

Art. 21

Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti etc.... niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

E richiesto io Dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate hanno dichiarato l'atto stesso confor-

me alle loro volontà.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su fogli 8 per 30 facciate, viene da me letto ai convenuti che l'approvano e lo confermano e con me lo sottoscrivono qui in fine ed a margine degli altri fogli a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

1) A pag. 2 rigo 13 si cancella la lettera "A" e si sostituisce con la lettera -F-.

La presente postilla forma parte integrante, e letta, viene firmata dalle parti.

Sto: Matteo Costantino noto a Catania il 9 ott. 1920

Sto [illegible]

Sto [illegible]